



Linee guida sugli aiuti di stato in materia di clima, protezione dell'ambiente ed energia 2022 Osservazioni CIB

In via preliminare corre l'obbligo di osservare che, nonostante la redazione delle linee guida in questione sia ancora in una fase preliminare e in consultazione pubblica, sembrerebbe che i servizi della Commissione tendano ad anticipare parte dei contenuti nella valutazione dei regimi di aiuto in corso di notifica. Si ritiene che **tale atteggiamento, qualora confermato, debba essere fortemente contrastato da parte degli Stati membri visto che costituirebbe una paradossale applicazione retroattiva di una norma non solo non ancora approvata ma neanche ancora completamente definita.**

Ad ogni modo, in relazione ai contenuti della bozza di linee guida sugli aiuti di stato posta in consultazione, si evidenziano gli aspetti, preoccupazioni e criticità di seguito riportati.

Consultazione pubblica. Viene previsto un meccanismo di consultazione pubblica preliminare alla notifica che seppur apprezzabile rischia di aggravare le procedure e allungare i tempi se non circoscritta alle misure di grandi dimensioni e impatto. Sarebbe pertanto opportuno prevedere meccanismi di gradualità e semplificazione di consultazione per le misure ritenute di minore impatto.

Procedura di gara competitiva. Viene previsto l'obbligo di adottare una procedura competitiva basata su criteri economici che pesino per almeno il 75% rispetto al totale. Per favorire la generazione diffusa di energia da fonti rinnovabili e pur essendo prevista una esenzione per i progetti di piccole dimensioni, è **necessario ampliare il range dei parametri usati per definire le "piccole dimensioni", almeno fino a 500kW di potenza installata, eventualmente prevedendo differenziazioni per tipologia di produzione da FER** (nella bozza le soglie di esenzione vanno dai 200 ai 400 kW). Inoltre, alla luce dell'evoluzione del settore delle fonti rinnovabili anche attraverso altri vettori energetici diversi dall'energia elettrica quali, ad esempio, il gas rinnovabile, si ritiene che debbano essere introdotte soglie di esenzione all'applicabilità delle procedure competitive anche per tali forme di produzione. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 76 (sostenibilità) per la produzione di biometano **si ritiene che possano essere ritenuti piccoli progetti quelli connessi alla realizzazione di installazioni presso aziende agricole con capacità produttiva non superiore a 500 Smc/ora.**

Al punto 77 del documento si ribadisce la definizione di ILUC come uno dei criteri guida per la valutazione dei regimi di sostegno all'energia rinnovabile da biomasse. **A tal riguardo si raccomanda l'applicazione di criteri di valutazione adeguati che tengano in debita considerazione le profonde differenze esistenti tra le colture (e i relativi cicli colturali) che generano combustibili da biomassa, biogas, bioliquidi e biocarburanti.**



Si ritiene che il principio della inapplicabilità di un nuovo regime incentivante ad investimenti già avviati o a installazioni già funzionanti dovrebbe essere rimosso nei casi in cui il nuovo regime incentivante riguardi modalità di utilizzo della produzione diversa o ulteriore rispetto a quanto previsto dal precedente regime, pur anche senza nuovi investimenti o cambi di gestione. Invece dell'inapplicabilità del nuovo regime si ritiene corretto introdurre il principio che l'applicabilità del nuovo regime, che deve essere possibile anche qualora il regime previgente sia ancora in corso, debba tenere conto degli incentivi già percepiti nel regime precedente.

Aiuti per la mobilità pulita. Sono ammessi aiuti per l'acquisto o la locazione di veicoli di trasporto puliti comprese le infrastrutture necessarie e eventuali modalità di ammodernamento dei mezzi esistenti. In merito si osserva come sia di difficile applicazione la concessione dell'aiuto a seguito di una procedura di gara competitiva per gli interventi sul parco veicoli privati. Per quanto riguarda investimenti nei veicoli di trasporto alimentati a gas naturale, il documento evidenzia diverse criticità riguardo alla loro ammissibilità. A tale proposito andrebbero evidenziati maggiormente le esternalità positive laddove tale tecnologia sia usata per l'ammodernamento di veicoli esistenti e/o nei settori dei trasporti (trasporti pesanti, navali, macchine agricole) dove non ci sono alternative effettivamente disponibili.

Applicabilità. L'applicazione delle linee guida eventualmente approvate deve prevedere un congruo periodo transitorio pari almeno a due intere annualità (in altre parole se approvate entro il 2021 non prima del 1 gennaio 2024).

La proposta della Commissione che impone agli Stati membri di rivedere i regimi di aiuto già autorizzati per renderli compatibili con le nuove linee guida **deve ritenersi assolutamente inadeguata in quanto rischia di impattare su investimenti già effettuati o in corso**. Una simile modalità di applicazione delle Linee Guida rischia poi di introdurre elementi di incertezza sugli investimenti futuri. In linea generale dovrebbe essere evitata ogni forma di retroattività.